Protocollo d'intesa tra l' USACLI e AIDAS

Tra

la **Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo** (di seguito AIDAS), con sede legale in Via Province, 116 – 00162 Roma, Codice Fiscale 97813880584, nella persona del Presidente Angelo Campanella, domiciliato presso la sede legale della Associazione,

E

l'Unione Sportiva Acli (di seguito USAcli) con sede in Roma, Via via Giuseppe Marcora 18/20, Codice Fiscale C.F. 80215550585, nella persona del Presidente Nazionale, Damiano Lembo, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Di seguito indicate come le "Parti"

Premesso

A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B) che l'USAcli:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI quale Ente di promozione Sportiva con deliberazione n. 103 del 22 marzo 2005;
- è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana;
- è riconosciuto dal CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, secondo quanto deliberato il 31 maggio 2012, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera c e art. 26 e 27, del suo Statuto. quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola;

C) che la AIDAS, è una Associazione a carattere nazionale di professionisti, istruttori, insegnanti e formatori nel settore della danza, legalmente costituita il 08/02/2015:

- è riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico come Associazione di formazione che rilascia l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013;
-

-
- che le attività svolte dai professionisti iscritti all'associazione AIDAS riguardano le attività inerenti le discipline di animazione motoria e qualunque gesto motorio caratterizzato da movimenti coordinati in chiave ludico-ginnico, nello specifico: Danza classica, Zumba, Danza moderna, Danza contemporanea, Hip hop e Danza caraibica;
- che AIDAS non è un Ente Sportivo di secondo livello, bensì una associazione di formazione professionale alla quale aderiscono maestri di danza e che essa non può affiliare direttamente alcuna associazione sportiva dilettantistica;

D) poiché le Parti condividono il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale di rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un valore per l'individuo e la collettività;

E) poiché le Parti ritengono che un vero sviluppo dello sport in Italia non possa passare che attraverso un'integrazione tra il riconoscimento di tutte le discipline sportive da parte del massimo Ente sportivo italiano e che tale processo costituisce una garanzia ed una tutela verso fenomeni di mercificazione o di distorsione delle attività;

F) poiché le Parti intendono realizzare un vero patto associativo per lo sviluppo della Danza Sportiva nell'interesse dei praticanti - soprattutto in ambito giovanile - e dell'associazionismo

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Promozione e sviluppo della attività

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie per sviluppare con il CONI, le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, i media, una comune azione per favorire la promozione dell'attività sopracitata, per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica sicura di tali attività sportive attraverso dibattiti, seminari, corsi, eventi e manifestazioni, concordemente organizzati;

Articolo 2 – Reciproca informazione

Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca e tempestiva informazione ed a concordare, per quanto possibile, linee ed iniziative comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano, a vario titolo, nell'ambito della stessa disciplina, con esclusione degli eventuali rapporti già in essere.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Il presente accordo si sostanzia come segue:

a) Le affiliazioni delle scuole di danza nelle quali operano i Maestri iscritti ad AIDAS e il tesseramento di tutti gli atleti, dirigenti, istruttori, ufficiali di gara, avverrà direttamente presso l'US Acli ad un costo convenzionato sull'intero territorio italiano.

b) Le associazioni e società sportive affiliate saranno iscritte, laddove ne ricorrano i requisiti, al Registro Nazionale ASD del CONI, con i conseguenti benefici;

c) Realizzazione di un programma annuale, stilato entro il mese di settembre di ogni anno, di eventi sportivi e/o dimostrativi nazionali e/o formativi US Acli in collaborazione con l'AIDAS;

d) L'inquadramento dell'attività sportiva e formativa nell'ambito dell'attività nazionale US Acli, con riconoscimento dei campionati, riconoscimento dei corsi formativi e delle relative qualifiche;

e) Avvio congiunto di iniziative culturali attraverso diffusione di testi e pubblicazioni, di materiale video, organizzazione di incontri e seminari su specifiche tematiche di interesse comune;

f) la copertura assicurativa " silver base" prevista dalla vigente polizza assicurativa sottoscritta da U.S.ACLI, sarà compresa nel costo della tessera fino alla scadenza prevista dalla circolare del tesseramento, sia le gare che gli allenamenti collettivi e individuali;

g) la possibilità di poter integrare, in maniera facoltativa per chi ne facesse richiesta, la propria copertura assicurativa con un tesseramento integrativo (gold o platinum) previsto dalla vigente polizza assicurativa sottoscritta da U.S.ACLI .

Articolo 4 – Organizzazione congiunta di iniziative

In caso di organizzazione congiunta di incontri, iniziative ed eventi le spese verranno ripartite in base agli accordi tra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

Articolo 5 – Principio della reciproca soddisfazione

I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Parti e dei tesserati e disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti, le attività organizzative e partecipative degli iscritti delle due Parti.

Articolo 6 – Diffusione dell'accordo

Le due Parti si impegnano a dare la massima diffusione informativa alle ASD, ai Tesserati e all'esterno delle due organizzazioni del presente accordo, per mezzo dei propri canali di comunicazione, tacitamente autorizzandosi l'utilizzo dei rispettivi loghi.

Articolo 7 – Durata della convenzione

La durata della presente Convenzione è di 2 (due) anni dalla data della firma. In ogni caso essa si intende, risoluta allo scadere del quadriennio olimpico, con il consenso espresso delle parti, si rinnova per il quadriennio olimpico successivo. Nel caso di anticipata risoluzione, decisa

simultaneamente e consensualmente tra le Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Sottoscritto in Roma, il 25/02/2019

AIDAS
Il Presidente

USAcli
Il Presidente